Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 9 luglio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 19 giugno 1974, alle ore 18,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Arturo García y Carcía, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Perù.

(5049)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1974, n. 256.

Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi che sono immessi sul mercato.

Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:

a) alle preparazioni a forma e dose di medicamento ed agli stupefacenti;

b) alle sostanze radioattive;

c) alle munizioni ed agli oggetti che contengono esplosivi usati per l'accensione e come carburanti;

d) al trasporto di merci pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;

e) alle sostanze ed ai preparati pericolosi quando sono esportati verso i paesi non membri delle Comunità europee.

Le norme della presente legge si applicano anche alle sostanze ed ai preparati pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unità produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati considerati tali dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, potrà stabilire, in armonia alle disposizioni contenute nella presente legge, ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per:

Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali;

Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze;

Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura;

Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione.

Sono considerati « pericolosi » le sostanze ed i preparati:

a) esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

b) comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c) facilmente infiammabili:

che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:

che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:

che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21°C, ovvero:

che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

d) infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21°C e 55°C;

e) tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

f) nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata;

g) corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

h) irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria.

Art. 3.

Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, procede con decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in conformità alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunità europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'articolo 2.

Art. 4.

Le sostanze ed i preparati pericolosi devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidità e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:

1) esser confezionati e chiusi in modo da impedire fuoruscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;

2) essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di formare con questo combinazioni nocive o pericolose;

3) possedere solidità e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di utilizzazione e manipolazione.

Art. 5.

Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:

1) il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'articolo 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'articolo 3;

2) la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore;

3) i seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nella utilizzazione della sostanza o del preparato:

esplosivo: una bomba che esplode (*E*);

comburente: una fiamma sopra un cerchio (*O*);

facilmente infiammabile: una fiamma (*F*);

tossico: un teschio su tibie incrociate (*T*);

nocivo: una croce di Sant'Andrea (*Xn*);

corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (*C*);

irritante: una croce di Sant'Andrea (*Xi*).

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'articolo 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione;

4) un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al punto 3: la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o più frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'articolo 6;

5) gli eventuali consigli di prudenza riguardanti la utilizzazione delle sostanze e dei preparati conformi a quelli stabiliti a norma dell'articolo 6.

Art. 6.

Si provvederà con uno o più decreti da emanarsi nei modi di cui all'articolo 3 alla determinazione:

dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'articolo 5;

della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'articolo 5;

degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'articolo 5.

I decreti previsti dall'articolo 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati già immessi sul mercato non conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Quando le indicazioni di cui al precedente articolo 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere almeno al formato 52 × 74 millimetri.

Ognuno dei simboli di cui all'articolo 5, punto 3, deve occupare un decimo della superficie dell'etichetta. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio.

Non è necessario che il simbolo superi la dimensione corrispondente ad 1/10 della superficie dell'etichetta con un formato non inferiore a 148 × 210 millimetri.

L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalità di cui al comma precedente.

Le indicazioni, siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonchè il richiamo ai rischi specifici, siano bene in vista.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono non applicarsi ove il recipiente contenente gli imballaggi venga spedito munito di un'etichetta conforme alle norme in materia di spedizioni di merci pericolose e recante il simbolo di pericolo di cui all'articolo 5, punto 3.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 non si applicano ai recipienti contenenti gas compressi liquefatti e disciolti sotto pressione.

Art. 9.

Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo può essere applicata l'etichettatura prevista dall'articolo 5 in altro modo adeguata.

Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma.

Con le stesse forme i Ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi né tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi.

Art. 10.

Il produttore, l'importatore, il distributore che immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi non conformi alle disposizioni della presente legge è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000.

Nei casi di maggiore gravità si applica anche l'arresto fino a sei mesi.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante al dettaglio che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze o preparati pericolosi in confezioni originali, sempreché non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

I proventi delle ammende sono attribuiti agli enti di cui al successivo articolo 11, primo comma, a secondo che le infrazioni siano state rilevate da dipendenti dell'uno o dell'altro dei detti enti.

Art. 11.

Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme della presente legge la immissione sul mercato delle sostanze e dei preparati pericolosi è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte dei Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e dei dipendenti organi periferici competenti per materia ai sensi delle leggi vigenti, nonché da parte delle regioni, province e comuni o loro consorzi tramite i rispettivi uffici o organi sanitari.

A tal fine l'autorità competente può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei propri organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni immessi sul mercato. Essa può, altresì, procedere nei casi di constatata infrazione alle norme della presente legge, al sequestro in via amministrativa delle merci e disporre che esse siano custodite nello stesso luogo ove si trovano o in altro luogo idoneo a spese del trasgressore. Ove lo ritenga possibile, su richiesta della ditta interessata, può consentire il dissequestro delle merci previo adeguamento, entro un congruo termine, alle disposizioni della presente legge degli imballaggi e delle etichette delle sostanze e dei preparati pericolosi sequestrati.

Art. 12.

Gli esami e le analisi dei campioni sono eseguiti dai laboratori di igiene e profilassi delle province, dai laboratori degli uffici sanitari dei comuni o loro consorzi o da altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

Quando dall'analisi delle sostanze o dei preparati risulti che l'imballaggio e l'etichettatura non corrispondono ai requisiti fissati dalla presente legge il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia alla autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, distributore o importatore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati potranno presentare alla autorità che ha disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di sei mesi.

L'Istituto incaricato della revisione deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione che non potranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.

In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità competente trasmette denuncia alla autorità giudiziaria, e ne informa il Ministero della sanità.

Art. 13.

Le persone che procedono alle ispezioni ed ai prelievi dei campioni di cui all'articolo 11, nell'esercizio delle funzioni demandate loro dalla presente legge, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 14.

Al fine dell'applicazione della presente legge chiunque mette in commercio o detiene per il commercio sostanze o preparati pericolosi è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 13 le sostanze o i preparati stessi, da prelevarsi in numero di cinque campioni e ciascuno in quantità sufficiente per le analisi, sigillati all'atto del prelievo.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000, salva la esecuzione coattiva del prelievo.

Art. 15.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni in materia di produzione, commercio e vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate, contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Per l'attuazione delle direttive comunitarie di armonizzazione in materia di etichettatura, dei presidi sanitari, il Ministro per la sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, può, con proprio decreto, apportare le opportune variazioni.

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i trasporti e l'aviazione civile, per le finanze, per la marina mercantile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'agricoltura e le foreste e per gli affari esteri, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella presente legge in conformità alle direttive delle Comunità europee in materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1974

LEONE

RUMOR — V. COLOMBO — MORO — TAVIANI — BISAGLIA — DE MITA — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 18 giugno 1974, n. 257.

Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli dal 2 all'11.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 66 e 67.

E' altresì abrogato l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479.

Art. 3.

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

« Art. 69-*bis*. — Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale del servizio sanitario dell'Esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.

Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli conseguiti tra il 1° settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto.

I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai sensi del precedente secondo comma.

L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia conseguito una specializzazione avente durata di corso uguale o superiore ».

Art. 4.

Sono abrogati l'articolo 70, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63.

Le disposizioni dei predetti articoli continuano, tuttavia, ad applicarsi per l'attribuzione del primo vantaggio di carriera o del vantaggio immediatamente successivo a quello già acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge agli ufficiali che portino a compimento i periodi di volo prescritti entro i seguenti termini dalla suddetta data: un anno, per il vantaggio di cui alla lettera *a*) o alla lettera *b*) del quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni; tre anni, per il vantaggio di cui alla lettera *c*) dello stesso quadro.

Art. 5.

Dopo l'articolo 116 è aggiunto il seguente:

« Art. 116-*bis*. — Per gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica e per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e della Marina il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei periodi di comando, di imbarco o di servizio previsti dalle tabelle 5, 6 e 7 annesse alla presente legge, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti ».

Art. 6.

Il quadro XIX — Ruolo del servizio di amministrazione — della tabella n. 1 annessa alla legge è sostituito da quello riportato nell'allegato *A* alla presente legge.

Art. 7.

Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate, in corrispondenza del grado di capitano, le seguenti modificazioni:

a) Quadro III — Ruolo normale dell'Arma di fanteria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

b) Quadro IV — Ruolo normale dell'Arma di cavalleria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

c) Quadro V — Ruolo normale dell'Arma di artiglieria: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

d) Quadro VI — Ruolo normale dell'Arma del genio: sono soppresse le parole « superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (*h*) »;

e) Quadro XIV — Ruolo del servizio automobilistico: sono soppresse le parole « superare il corso superiore automobilistico »;

f) Quadro XV — Ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici): sono soppresse le parole « superare il corso di sanità »;

g) Quadro XVI — Ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti): sono soppresse le parole « superare il corso chimico-farmaceutico »;

h) Quadro XVII — Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari): sono soppresse le parole « superare il corso superiore di commissariato »;

i) Quadro XVIII — Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza): sono soppresse le parole « superare il corso superiore di sussistenza »;

l) Quadro XX — Ruolo del servizio veterinario: sono soppresse le parole « superare il corso superiore di veterinaria ».

In calce alla tabella n. 1 è soppressa la nota (*h*).

Art. 8.

Nella colonna 3 del quadro XI — Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti integrazioni:

in corrispondenza del grado di colonnello dopo le parole « 12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo » sono aggiunte le seguenti: « oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale generale, o incarico equipollente »;

in corrispondenza del grado di tenente colonnello dopo le parole « 12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore » sono aggiunte le seguenti: « oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente ».

Art. 9.

Nella colonna 3 del quadro I — Ruolo naviganti normale — della tabella n. 3 annessa alla legge, in corrispondenza del grado di colonnello sono soppresse le parole: « 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente ».

Art. 10.

Nei quadri III — Ruolo servizi — e VIII — Ruolo assistenti tecnici — della tabella n. 3 annessa alla legge, le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza del grado di tenente sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

« Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione »;

« 3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione ».

Art. 11.

Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Quadro II — Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*:

nella colonna 1 sono soppresse le parole: « Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale e aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 (3) »;

nella colonna 2, ed in corrispondenza della suddetta modificazione, sono soppresse le parole: « 1/9 dell'organico del grado »;

nella colonna 1 è soppressa, con la decorrenza indicata all'articolo 4 della presente legge, la seguente dicitura: « Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota osservatore dall'elicottero con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre:

a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);

b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera *a*) dopo aver conseguito il titolo di cui alla medesima lettera *a*) (4);

c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera *a*) (4) »;

nelle colonne 2 e 3, in corrispondenza della suddetta modificazione e con la stessa decorrenza, sono soppresse le parole: « 1/36 dell'organico del grado » e « 1/9 dell'organico del grado ».

b) E' soppresso il quadro III — Ruolo del servizio automobilistico.

c) Il quadro IV (Ruolo del servizio sanitario - ufficiali medici) è sostituito da quello riportato nell'allegato *B* alla presente legge; il quadro V (Ruolo del servizio sanitario - ufficiali chimici farmacisti) è soppresso.

d) Sono soppressi i quadri VI (Ruolo del servizio di commissariato - ufficiali commissari), VII (Ruolo del servizio di commissariato - ufficiali di sussistenza), VIII (Ruolo del servizio di amministrazione) e IX (Ruolo del servizio veterinario).

e) Le note (2), (3), (4) e (5) poste in calce alla tabella n. 4 sono soppresse.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di libera docenza, conseguito in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, all'ufficiale del servizio sanitario dell'Esercito che abbia già fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.

L'ufficiale che abbia fruito di un vantaggio per titolo di specializzazione, ove abbia conseguito la libera docenza in base alle disposizioni citate nel precedente comma, ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi calcolata, ai sensi delle norme preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel grado in cui ha conseguito la libera docenza stessa. Se la libera docenza sia stata conseguita nel grado di tenente colonnello, lo spostamento è pari a 1/100 dell'organico del grado.

L'ufficiale in possesso di libera docenza non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano, che abbia le condizioni previste dalle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, per conseguire la libera docenza.

Art. 13.

Il quinto comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, deve intendersi nel senso che l'ufficiale del servizio sanitario dell'Esercito, in possesso di più titoli di specializzazione o di libera docenza, non può oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano in possesso di un solo titolo di specializzazione o di libera docenza.

L'ufficiale che abbia conseguito titolo di specializzazione prima della data di entrata in vigore della presente legge o di libera docenza in base alle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, deve presentare, a pena di decadenza, il relativo titolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore suddetta. Per la valutazione di tali titoli si applicano le norme precedentemente in vigore.

Art. 14.

I corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e i corsi superiori dei servizi, soppressi dal precedente articolo 11, che siano già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento e agli ufficiali che li frequentano continuano ad applicarsi i vantaggi di carriera di cui alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 15.

Per i colonnelli non ancora valutati e per i tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione dell'Esercito, il periodo di attribuzioni spe-

cifiche previsto ai fini dell'avanzamento nell'allegato *A* alla presente legge viene richiesto a decorrere dal 31 ottobre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 16.

A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dell'aliquota dei maggiori generali del genio aeronautico — ruolo ingegneri, da ammettere a valutazione, non si applica il disposto di cui all'articolo 27 della legge 26 gennaio 1963, n. 52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1974

LEONE

RUMOR — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

ALLEGATO *A*

Tabella n. 1

XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Tenente generale . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (*n*)	tutti
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di amministrazione o incarico equipollente	16	1 ogni 2 anni (*n*)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . . .	scelta	4 anni di relatore o di vice relatore o di capo sezione di una direzione di amministrazione, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	160	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	100	—	—
Capitano	scelta	2 anni di direttore dei conti o di capo ufficio amministrazione o incarico equipollente	266	20	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti o di capo ufficio amministrazione anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	238 (Tenente e Sottotenente)		
Sottotenente	anzianità	—			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*n*) Salvo il disposto dell'articolo 31.

ALLEGATO *B*

Tabella n. 4

IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO
(Ufficiali medici)

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICI PER I GRADI DI	
	Capitano	Maggiore
« Specializzazione » conseguita presso una università italiana in una branca della medicina, chirurgia, biologia attinente all'attività medica militare, riconosciuta tale con decreto del Presidente della Repubblica	1/50 dell'organico dei gradi di capitano e tenente per ogni anno accademico necessario al conseguimento della specializzazione	1/30 dell'organico del grado per ogni anno accademico necessario al conseguimento della specializzazione

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. **258.**

Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi, sulle munizioni e sugli esplosivi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni nonchè sugli esplosivi nella misura appresso indicata:

A) Armi da fuoco, lunghe:

1) portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare . . . . L. 100.000

2) comuni a canna rigata, per ciascun esemplare . . . . » 50.000

3) comuni a canna liscia, per ciascun esemplare . . . . » 10.000

4) comuni a canna rigata calibro 22 lungo e corto, a canna liscia calibro « flobert », per ciascun esemplare . . . . . » 10.000

B) Armi da fuoco, corte:

1) da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare . . . . » 100.000

2) comuni, per ciascun esemplare » 10.000

3) comuni a canna rigata calibro 22 corto e lungo, a canna liscia calibro « flobert », per ciascun esemplare . . . . . » 10.000

C) Armi ad aria compressa od a gas, lunghe o corte, per ciascun esemplare . » 10.000

D) Canne per armi da fuoco:

1) per le armi di cui alle precedenti lettere *A*/1 e *B*/1, per ciascuna canna » 100.000

2) per le armi di cui alla precedente lettera *A*/2, per ciascuna canna . . . . » 50.000

3) per le altre armi indicate nelle precedenti lettere *A*), *B*) e *C*), per ciascuna canna . . . . » 10.000

E) Munizioni:

1) relative alle armi indicate nelle precedenti lettere *A*/1, *A*/2, *B*/1 e *B*/2, per ciascun pezzo . . . . » 5

2) relative alle altre armi indicate nelle precedenti lettere *A*) e *B*), per ciascun pezzo . . . . » 1

F) Polveri da sparo, al kg. . . . . L. 200

G) Esplosivi preparati, al kg. . . . . » 100

H) Micce e cordoni detonanti, al metro » 5

I) Inneschi e capsule detonanti, per ciascun pezzo . . . . » 1

L) Detonatori, per ciascun pezzo . . » 10

M) Qualsiasi congegno portatile micidiale che utilizza la deflagrazione della polvere da sparo, per ciascun esemplare . . » 10.000

Sono esenti dall'imposta o sovrimposta tutti i prodotti elencati nel precedente comma quando sono destinati alle forze armate, ai corpi di polizia e ad altre amministrazioni dello Stato.

Le esenzioni sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

Ai fini della classificazione fiscale dei prodotti indicati nel precedente art. 1 si tiene conto delle norme di pubblica sicurezza vigenti in materia, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, di provenienza estera, sono definite secondo la procedura stabilita dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il perito designato dal capo della dogana ai sensi dell'art. 65 del predetto testo unico deve essere un ufficiale della direzione di artiglieria, competente per territorio.

I collegi consultivi compartimentali ed il collegio consultivo centrale dei periti doganali, quando sono chiamati a pronunciarsi sulla classificazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, devono essere integrati da due esperti designati uno dal Ministero dell'interno e l'altro dal Ministero della difesa.

Per le controversie sulla classificazione dei prodotti suindicati di produzione nazionale le attribuzioni del capo della dogana sono esercitate dal capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 3.

Chiunque intenda fabbricare i prodotti di cui all'art. 1 deve farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della circoscrizione almeno sessanta giorni prima di iniziare la lavorazione.

L'ufficio tecnico, ricevuta la denuncia e verificati gli impianti, rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura fissa di lire cinquantamila.

La licenza è valida per l'anno solare per il quale viene rilasciata, per lo stabilimento e per la ditta in essa indicati. A richiesta del fabbricante, da effettuarsi entro il mese di gennaio, è consentita la proroga della validità della licenza per gli anni successivi a quello dell'emissione previo pagamento del diritto di lire cinquantamila.

Per le imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, il diritto di licenza è stabilito nella misura di lire diecimila.

Ogni modificazione agli impianti deve essere preventivamente approvata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione deve dieci giorni prima presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione di lavoro.

Art. 4.

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti alla vigilanza finanziaria permanente. Tuttavia l'Amministrazione finanziaria, ove lo ritenga opportuno, può prescrivere che tale vigilanza sia effettuata in modo saltuario.

L'Amministrazione ha facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire verifiche e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli, di ordinare, a spese del fabbricante, le opere e di prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali, compresa idonea recinzione fiscale.

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali necessari per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla loro attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile. Lo stesso fabbricante dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno indicati.

Il fabbricante ha l'obbligo di tenere regolarmente i registri che gli saranno prescritti dall'Amministrazione la quale ha facoltà di ispezionare tutte le registrazioni e le contabilità da lui tenute per il regolare esercizio dell'industria.

Le spese per la vigilanza fiscale, esercitata per l'applicazione del presente decreto, sono a carico delle ditte interessate.

Art. 5.

I prodotti finiti devono essere accertati per quantità e per qualità e sono estratti dalle fabbriche e dai depositi soggetti a vigilanza fiscale previo pagamento del tributo o, nei casi consentiti, con bolletta di cauzione.

I prodotti di cui all'art. 1 devono circolare con apposita bolletta di legittimazione.

Per i prodotti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *M*) dell'art. 1, venduti al dettaglio o comunque ceduti ad utilizzatori privati, deve essere rilasciato un certificato di cessione.

I prodotti di cui alle lettere *E*), *F*), *G*), *H*), *I*) ed *L*) dell'art. 1 devono essere presentati all'accertamento in apposite confezioni la cui chiusura deve essere assicurata con speciali contrassegni di Stato.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilità le norme per la emissione e la conservazione delle bollette di legittimazione e del certificato di cessione, determinando i relativi modelli, nonchè le norme per la distribuzione, custodia e applicazione dei contrassegni di Stato, precisandone le relative caratteristiche.

Sui prodotti di cui all'art. 1 che siano esportati è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

Se i prodotti sono esportati dopo che è stato assolto il tributo la restituzione dell'imposta è accordata sotto la osservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione finanziaria.

Il diritto all'abbuono o alla restituzione si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di uscita.

Per le esportazioni dei prodotti di cui all'art. 1 sono obbligatori la visita doganale ed il riscontro della guardia di finanza.

Art. 6.

Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al cinque per cento della imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti di cui all'art. 1 che intende detenere nei locali di fabbrica.

Resta salva l'applicazione della disposizione dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Art. 7.

Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono mediante atto di ingiunzione al quale può farsi opposizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data dell'eseguita notificazione.

L'azione per il recupero dei crediti erariali si estingue quando siano trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento, ove non ricorra il caso di frode.

Il diritto alla percezione dell'imposta si prescrive in trenta anni in caso di frode e rimane integro anche se nel frattempo siasi prescritta l'azione penale.

La prescrizione dell'azione per il recupero dell'imposta è interrotta quando venga esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, che definisce il giudizio penale.

Il credito dello Stato per l'imposta prevista dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro credito, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprietà di terzi.

Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.

Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Art. 8.

Nel caso di distruzione o di perdita dei prodotti di cui all'art. 1 esistenti nei magazzini di fabbrica o in quelli gestiti in regime di deposito doganale privato, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine che colpisce i prodotti stessi, quando sia provato che la perdita o la distruzione è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.

Art. 9.

Chiunque fabbrica i prodotti previsti dall'art. 1 del presente decreto senza la licenza fiscale prescritta dal precedente art. 3 è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette, relativamente ai prodotti di cui all'art. 1, contrabbando ai sensi delle disposizioni previste dal titolo VII, capo I, del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e chiunque esporta gli stessi prodotti senza osservare le vigenti norme doganali.

Chiunque fabbrica i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto senza preventiva dichiarazione di lavoro o in modi e tempi diversi da quelli indicati nella stessa dichiarazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Il fabbricante che apporta qualsiasi modificazione agli impianti denunciati ai sensi del precedente art. 3 senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, è punito con le stesse pene previste nel comma precedente.

Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a dieci milioni.

Chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto senza bolletta di legittimazione, nei casi in cui sia prescritta, o con bolletta scaduta, falsa, alterata, incompleta o contenente dati inesatti, o comunque distrae i prodotti stessi dalla prevista destinazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da due milioni a dieci milioni di lire.

Per le differenze di qualità e di quantità riscontrate in confronto alle bollette di cauzione si applicano a carico dei responsabili le pene di cui al precedente comma.

Chiunque trasporta i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e rifiuta di esibire agli organi di controllo la bolletta di legittimazione di cui sia in possesso, o non la consegna al destinatario della merce o, consegnandola, non vi appone l'annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire duecentomila a un milione.

Chiunque falsifichi i contrassegni di Stato sulle confezioni dei prodotti o faccia uso, venda o detenga contrassegni contraffatti o metta in circolazione i prodotti di cui alle lettere *E*), *F*), *G*), *H*), *I*) ed *L*) dell'art. 1 non confezionati nei modi prescritti o in confezioni non munite dei prescritti contrassegni è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque faccia uso di contrassegni già utilizzati o di illecita provenienza.

Qualora risultino mancanti uno o più contrassegni di cui non sia provata la perdita o la distruzione per causa di forza maggiore, si applica a carico di chi ne aveva la custodia, la reclusione fino a sei mesi e la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Chiunque, essendovi tenuto, non ottemperi agli obblighi sull'emissione e la conservazione delle bollette di legittimazione e del certificato di cessione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Alla stessa pena soggiace chi falsifichi, alteri o rilasci comunque illecitamente il certificato di cessione.

Chiunque violi le disposizioni relative alla tenuta dei registri di carico e scarico è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Alla stessa pena soggiace chi rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilità, ai sensi del quarto comma del precedente art. 4.

Chiunque, in qualsiasi modo, ostacola agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali ove si fabbricano o si detengano i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Negli esercizi per la vendita al dettaglio dei prodotti di cui alle lettere *E*), *F*), *G*), *H*), *I*) ed *L*) dell'art. 1 non è consentito di tenere aperta più di una confezione per qualità e specie di prodotto.

In caso di inosservanza di tale divieto si applica la multa da lire duecentomila a lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Qualsiasi altra violazione delle disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione di cui al successivo art. 11 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Per i reati previsti dal presente decreto il tentativo è punito con le stesse pene stabilite per il reato consumato.

Le pene stabilite nel presente decreto possono essere diminuite, in misura non eccedente i due terzi, quando per la quantità o per la qualità dei prodotti oggetto della violazione il fatto debba ritenersi di lieve entità.

Nei casi di cui al comma precedente la reclusione non può essere comunque inferiore a sei mesi.

Gli apparecchi, i meccanismi, le attrezzature nonchè i mezzi di trasporto adoperati per commettere la frode, i prodotti ed i materiali oggetto della violazione sono soggetti a confisca ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le disposizioni del presente decreto concernenti la confisca e la misura delle multe sono stabilite in deroga agli articoli 240 e 24 del codice penale.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente decreto compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

Fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per quanto concerne l'accertamento delle violazioni di carattere fiscale previste dal presente decreto, rimangono confermati per gli organi

della polizia giudiziaria ordinaria tutti i poteri e le facoltà loro attribuiti dalla vigente legislazione in materia di armi, munizioni ed esplosivi, da esercitarsi anche dopo l'intervento degli organi di polizia tributaria.

Per l'accertamento delle violazioni al presente decreto, è applicabile l'art. 33 della predetta legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 10.

Restano ferme le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia di fabbricazione, lavorazione, deposito, commercio, circolazione e detenzione dei prodotti di cui all'art. 1.

Art. 11.

Le norme di attuazione del presente decreto saranno emanate entro dieci giorni dall'entrata in vigore di questo, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno.

Norme transitorie

Art. 12.

Chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercita la fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 1 deve presentare la denunzia prevista dall'art. 3 entro trenta giorni dalla data predetta.

Il fabbricante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detiene nei locali di fabbrica i prodotti di cui all'art. 1 deve farne denunzia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro trenta giorni dalla data suindicata, indicando la quantità e la qualità dei prodotti finiti, nonchè la qualità e la quantità dei prodotti di cui all'art. 1 e del materiale da utilizzare per le lavorazioni.

La predetta denunzia deve essere presentata insieme a quella prevista dal primo comma.

Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili le bollette di legittimazione previste per la circolazione dei prodotti di cui all'art. 1, i prodotti stessi devono circolare accompagnati da un documento commerciale dal quale devono risultare gli elementi che saranno indicati dalle norme di attuazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni del precedente comma si applicano le sanzioni previste dal sesto comma dell'art. 9.

Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili i certificati di cessione da determinare con le norme di attuazione, deve essere rilasciato un documento sostitutivo che sarà precisato con le norme suddette.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal dodicesimo comma dell'art. 9.

Alla stessa pena soggiace chi falsifichi, alteri o rilasci comunque illecitamente, il documento sostitutivo.

A decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili gli appositi contrassegni di Stato, le confezioni dei prodotti di cui alle lettere *E*), *F*), *G*), *H*), *I*) ed *L*) dell'art. 1 devono essere chiuse con etichette o fascette contenenti la denominazione della ditta fabbricante e l'indicazione della qualità e quantità del prodotto contenuto nella confezione.

In caso di inosservanza delle disposizioni del precedente comma si applica la sanzione della multa da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 13.

Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto detenga, a qualsiasi titolo, prodotti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) del precedente art. 1 deve farne denuncia, entro centottanta giorni dalla predetta data, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione dei carabinieri, che ne rilascia ricevuta specificando che il documento sostituisce il certificato di cessione.

L'obbligo sussiste anche per coloro che siano titolari di licenza di raccolta o di detenzione per armi da guerra o di licenze per collezione di armi comuni da sparo, o che abbiano presentato denuncia ai sensi dell'art. 38 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'ottemperanza all'obbligo sancito nel presente articolo esime dalle responsabilità penali i detentori che non abbiano denunciato in precedenza le armi comuni da sparo e che non siano in possesso delle previste autorizzazioni, semprechè la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.

Non è altresì punibile chi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parte di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti indicati nell'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Sono esonerati dalla denuncia i corpi armati dello Stato e le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armati limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite, nonché le persone indicate nell'art. 73 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, numero 635.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — TAVIANI — GIOLITTI — COLOMBO — ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 46. — SCIARRETTA

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 259.
Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e di stabilire una imposizione straordinaria sulle case di abitazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 9 per cento e al 7,50 per cento. I soggetti di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad eseguire il versamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote entro il 31 luglio 1974.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per ciascuno dei periodi d'imposta 1974 e 1975 la determinazione dei redditi dominicali dei terreni è effettuata moltiplicando per quarantotto i redditi iscritti in catasto, ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Agli stessi fini i redditi imponibili dei fabbricati sono determinati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1973 con decreto ministeriale 10 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 ottobre 1973, maggiorati del cinquanta per cento.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 100-*quinquies* aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1974, n. 116, è sostituito dal seguente:

« Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-*bis* sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

Art. 4.

Per i redditi di lavoro dipendente e per quelli di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di importo annuo non superiore a lire 4 milioni, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, è concessa una detrazione ulteriore di lire 36.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione sarà computata per l'anno 1974 in sede di conguaglio da effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione medesima trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Se i redditi di lavoro dipendente che hanno beneficiato in sede di ritenuta alla fonte della detrazione di cui al comma precedente concorrono alla formazione di un reddito complessivo lordo, comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di ammontare superiore a lire 4 milioni annue, il diritto alla detrazione medesima viene meno e il relativo recupero è effettuato dall'ufficio delle imposte sulla base della dichiarazione annuale dei redditi o dell'accertamento.

Art. 5.

Le persone fisiche, i soggetti indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e quelli indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano proprietari di case di abitazione, comprese quelle adibite a studi privati ed uffici, sono tenuti una volta tanto al pagamento di un'imposta straordinaria commisurata al numero dei vani catastali.

Per gli immobili di cui al comma precedente, non censiti in catasto, la consistenza in vani si determina sommando ai vani principali, ivi compresa la cucina, i vani accessori e computando questi ultimi in ragione di un terzo del loro numero.

Non sono soggette al contributo le unità immobiliari ad uso di alloggi collettivi di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, nè le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 6.

L'imposta straordinaria è stabilita nella misura di lire ottomila per vano, ridotta a lire tremila per le case di abitazione soggette al regime vincolistico delle locazioni alla data del 1° dicembre 1969.

Per la casa di abitazione del proprietario nel comune di residenza anagrafica l'imposta si applica nella misura di lire cinquemila a vano, e limitatamente ad ogni vano eccedente il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

La misura dell'imposta è elevata a lire ventimila a vano per le case di abitazione a disposizione del proprietario ubicate in comuni diversi da quello di residenza del proprietario medesimo, classificati stazioni di cura, soggiorno o turismo ovvero con popolazione supe-

riore a un milione di abitanti. La maggiorazione non si applica nei confronti dei soggetti che siano proprietari di una sola casa di abitazione.

La misura dell'imposta è elevata a lire cinquantamila a vano per le case di abitazione classificabili di lusso a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 7.

L'imposta straordinaria prevista dal presente decreto non è dovuta per gli immobili di proprietà:

a) dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

b) dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali;

c) dei sindacati dei lavoratori, dipendenti o autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) degli enti pubblici, fondazioni ed enti morali legalmente riconosciuti per uno scopo specifico di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o per altri specifici scopi di pubblica utilità;

e) degli enti di culto, degli istituti ecclesiastici, di qualsiasi natura e degli ordini religiosi, limitatamente agli immobili non locati;

f) della G.E.S.C.A.L., dell'I.N.C.I.S., degli istituti autonomi case popolari e degli altri enti ed istituti di cui all'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle cooperative edilizie e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge e che siano costituiti esclusivamente tra soci aventi i requisiti necessari per diventare assegnatari di alloggi a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.

L'imposta non è dovuta inoltre per le case di abitazione di tipo popolare costruite con il concorso o contributo dello Stato delle quali alla data del presente decreto sia proprietario l'originario assegnatario.

Art. 8.

L'imposta straordinaria deve essere versata entro il 31 dicembre 1974 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Il versamento può essere effettuato anche mediante conto corrente postale con indicazione della causale « imposta straordinaria sulle case di abitazione » e del capitolo di bilancio che verrà istituito a norma del successivo art. 11.

In caso di mancato o insufficiente versamento le somme non versate sono iscritte in ruoli speciali e riscosse con le norme previste per la riscossione delle imposte sui redditi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la soprattassa in misura pari alla somma non versata.

Art. 9.

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta straordinaria in base al presente decreto devono presentare, contestualmente alla prima dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, successiva al 31 dicembre 1974, apposita dichiarazione contenente gli elementi che sono serviti per la liquidazione del tributo, su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare all'ufficio delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale la dichiarazione di cui al primo comma entro il 31 marzo 1975.

I proprietari di case di abitazione i cui redditi si cumulano, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con quelli dei soggetti passivi di tale imposta, devono presentare la dichiarazione di cui al primo comma unitamente alla dichiarazione dei redditi dei predetti soggetti.

Alla dichiarazione prescritta dal presente articolo devono essere allegate le attestazioni comprovanti il versamento dell'imposta.

In caso di omissione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila.

In caso di incompletezza o infedeltà della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila.

Art. 10.

Per il controllo delle dichiarazioni presentate e per l'eventuale rettifica o accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'imposta straordinaria prevista dal presente decreto non è deducibile ai fini della determinazione delle imposte sul reddito.

Art. 11.

Le entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 5 del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato e dovranno affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI —
GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 43. — CORAZZINI

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 260.

Norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale, nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A modifica dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dal 1° settembre 1974, nei confronti di chiunque nell'esercizio di arti e professioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 5, secondo comma, del decreto indicato nel precedente comma è soppresso.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« La fattura deve essere emessa, in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione entro la settimana successiva a quella di effettuazione dell'operazione, determinata a norma dell'art. 6; entro lo stesso termine uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro per le finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. Può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti ».

Al primo comma dell'art. 23 del decreto suindicato è aggiunto il seguente periodo: « Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21 devono essere registrate entro il mese di emissione ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° novembre 1974.

Art. 3.

E' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'esonero dai versamenti e dagli altri adempimenti previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i contribuenti che, nell'anno solare, realizzano un volume di affari non superiore a cinque milioni di lire.

E' soppresso, altresì, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1975, il regime forfettario previsto dall'art. 33 del decreto indicato nel precedente comma per i contribuenti che, nell'anno solare, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ventuno milioni di lire.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1975.

L'ultimo comma del detto articolo è sostituito dal seguente:

« I contribuenti il cui volume di affari nell'anno solare precedente non ha superato 120 milioni di lire devono presentare le dichiarazioni ed eseguire i versamenti previsti dall'art. 27 anzichè mensilmente entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1975.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici elencati nella prima parte della tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, direttamente effettuate da produttori agricoli o pescatori comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 è forfetizzata in misura pari alla metà dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile ».

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari, costituito per almeno due terzi da cessioni di cui allo stesso primo comma, non superiore ai 10 milioni di lire, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione e versamento, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni. Se nel corso dell'anno viene superato il limite di 10 milioni di lire l'esonero dalla fatturazione e dalla registrazione cessa a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. Il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare l'imposta relativa a dette operazioni ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 6.

Nelle fatture emesse ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e quelle correttive da emanare ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Art. 7.

Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, gli uffici finanziari, congiuntamente alla guardia di finanza, procedono annualmente a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti sorteggiati tra quelli scelti a campione secondo criteri da determinarsi con apposito decreto ministeriale.

Art. 8.

Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento.

Nella stessa misura è elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'art. 44 del decreto indicato nel comma precedente.

Art. 9.

I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1974, ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, compresi quelli prorogati a tale data a norma del secondo comma dell'art. 12 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sono prorogati al 31 dicembre 1975.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dello art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 e al 31 dicembre 1977.

Art. 10.

E' in facoltà degli agenti contabili dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari di versare le somme di spettanza dello Stato mediante assegno circolare intestato alla tesoreria provinciale oppure, quando non esista in sede la tesoreria, al cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore.

Art. 11.

Gli sportelli di cassa degli uffici del registro e degli uffici I.V.A. sono chiusi al pubblico nella giornata di sabato.

I termini di pagamento, nonché quelli relativi ad ogni altro connesso adempimento da effettuarsi nei giorni di sabato presso gli uffici di cui al comma precedente sono prorogati al successivo giorno non festivo.

La norma di cui al presente articolo si applica anche agli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, con esclusione dei servizi di cassa inerenti al ramo ipotecario.

Art. 12.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con gli istituti di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale per il ritiro presso la sede degli uffici finanziari dei fondi della riscossione a cura e rischio dell'istituto stesso mediante contemporanea consegna di assegno circolare d'importo pari al denaro ed ai valori ritirati, intestato secondo le ipotesi di cui al precedente art. 10 alla tesoreria provinciale ovvero al cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore.

Art. 13.

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze sono aumentate nelle misure indicate per ciascuno dei ruoli stessi nella tabella *A* allegata al presente decreto. Sono, altresì, istituiti i ruoli organici del personale del Ministero delle finanze indicati nell'acclusa tabella *B*.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le attribuzioni del personale dei ruoli di cui al presente articolo e le nuove piante organiche dei ruoli stessi, secondo i criteri indicati nel secondo comma, numero 2, dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e negli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per il conferimento dei posti risultanti dall'applicazione del presente decreto, non si applicano l'art. 352 del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè l'art. 12, secondo comma, del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 14.

Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto del personale per i servizi meccanografici, ai titoli di studio previsti dall'art. 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, sono aggiunti i seguenti:

1) carriera direttiva:
   a) laurea in scienze dell'informazione;
   b) laurea in matematica e fisica;

2) carriera di concetto:
   a) diploma di maturità classica;
   b) diploma di perito edile.

Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, istituiti dal secondo comma del precedente art. 13, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

1) ruolo dei contabili: diploma di ragioniere e perito commerciale;

2) ruolo dei periti: diploma di perito tecnico industriale, con specializzazione in chimica.

Per l'ammissione al ruolo del personale di meccanografia delle dogane, istituito dal secondo comma del precedente art. 13, è richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

Art. 15.

Per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per le finanze può indire concorsi speciali, an-

che in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dell'Amministrazione finanziaria.

I concorsi speciali sono indetti su scala nazionale e con ripartizione regionale del numero dei posti complessivi.

Possono anche essere indetti concorsi speciali unici, su scala nazionale con ripartizione regionale o su base regionale, per le carriere corrispondenti dei vari ruoli dell'Amministrazione finanziaria; in tal caso, i contingenti di personale sono determinati distintamente per ciascuna carriera e per ciascuna regione o gruppo di regioni.

Art. 16.

Per i concorsi di cui al secondo comma del precedente art. 15, gli aspiranti nella domanda di ammissione ai concorsi stessi, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono indicare in ordine di preferenza le regioni in cui, se vincitori, intendono essere destinati a prestare servizio.

Per i concorsi di cui al terzo comma del precedente art. 15, l'aspirante, oltre alla regione, deve indicare l'ordine di preferenza dei ruoli in cui, se vincitore, intende essere assegnato.

Il limite massimo di età per l'accesso alla carriera direttiva è fissato in anni 30 e per l'accesso alle carriere di concetto ed esecutiva, rispettivamente in anni 28 e 26; per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'art. 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959 e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 17.

Nei concorsi indicati nel precedente art. 15, secondo comma, le commissioni esaminatrici sono composte come segue:

a) per l'ammissione alle carriere direttive:

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparato, presidente;

da quattro funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri;

b) per l'ammissione alle carriere di concetto ed esecutive, compreso il personale delle ricevitorie del lotto:

da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, membri.

Nei concorsi su base regionale previsti dal terzo comma del precedente art. 15 la commissione esaminatrice per l'ammissione nelle carriere di concetto od esecutive è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta come segue:

dall'intendente di finanza del capoluogo della regione per la quale è indetto il concorso speciale o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa intendenza di finanza in possesso della qualifica più elevata, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

La commissione esaminatrice di cui al comma precedente, per i soli concorsi speciali di ammissione alle carriere esecutive, può essere presieduta da un primo dirigente o da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione od equiparata della carriera direttiva delle intendenze di finanza, in servizio presso l'intendenza di finanza del capoluogo della regione.

Per i concorsi indetti ai sensi del secondo comma del precedente art. 15, per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto del personale per i servizi meccanografici, nonché per i concorsi indetti su scala nazionale o su base regionale per l'ammissione alle carriere esecutive del personale di meccanografia, alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri, anche estranei all'amministrazione, esperti in meccanografia, scienza dell'informazione e psicologia applicata, in numero non superiore a due.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al presente articolo sono svolte da funzionari con qualifica di direttore di sezione o di consigliere.

Art. 18.

Le prove di esame nei concorsi di cui al precedente art. 15 consistono:

a) per le carriere direttive, in due prove scritte ed in un colloquio;

b) per le carriere di concetto ed esecutiva, in un colloquio che può essere integrato da una prova pratica.

Per la carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, le prove d'esame di cui alla lettera *a*) del precedente comma possono essere sostituite da un colloquio integrato da una prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Il questionario di tale prova attitudinale è stabilito dalla commissione esaminatrice del concorso.

Per le carriere di concetto ed esecutiva del personale per i servizi meccanografici e per le carriere esecutive del personale di meccanografia, le prove di esame di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo possono essere sostituite da un'unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. In tal caso, i questionari ed i criteri di valutazione della prova attitudinale sono stabiliti da un'apposita commissione, nominata dal Ministro per le finanze, presieduta da un funzionario del Ministero delle finanze, con qualifica di dirigente generale e composta in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593. Si applica il quarto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Qualora la commissione di cui al precedente comma o quella esaminatrice di cui al secondo comma lo ritengano, il Ministro per le finanze può autorizzare l'acquisto dei questionari per la prova attitudinale presso ditte specializzate nella materia. Il titolare della ditta ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso d'inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'art. 326 del codice penale. Per le spese relative all'acquisto dei questionari, si applicano le norme previste dal quarto e dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Le materie che formano oggetto dei programmi di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi previsti dal presente articolo sono stabilite, anche in deroga all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il decreto del Ministro per le finanze che indice il bando di concorso.

Art. 19.

Gli impiegati nominati in prova, a seguito dei concorsi di cui al presente decreto, vengono assunti in servizio anche prima della registrazione della Corte dei conti del relativo decreto di nomina e sono destinati negli uffici aventi sede nel territorio della regione, ove dovranno permanere per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

Per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente decreto e per il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria dei vincitori dei concorsi stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, secondo comma, 10, ultimo comma, ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici e per il personale dei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia si applicano le norme di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I posti che si rendono disponibili nei ruoli di cui al precedente comma per effetto della risoluzione del rapporto d'impiego nei confronti di coloro che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso di meccanografia possono, entro il termine di sei mesi, essere conferiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione.

Art. 20.

L'Amministrazione finanziaria può autorizzare i funzionari incaricati del servizio ispettivo per la finanza locale, nonchè i funzionari delle intendenze di finanza addetti ai servizi per la finanza locale, ad accedere presso le provincie, i comuni, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, le aziende autonome di soggiorno, cura o turismo ed uffici dipendenti al fine di svolgere accertamenti ed indagini sui servizi tributari, sull'attribuzione di somme a titolo di partecipazione alle entrate erariali ed in genere sull'osservanza delle disposizioni impartite, nei limiti della propria competenza, dall'Amministrazione stessa.

Art. 21.

Il personale delle abolite imposte comunali di consumo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, in servizio presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, può essere assegnato al servizio autonomo di cassa negli uffici medesimi, con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054.

Gli impiegati di cui al precedente comma, assegnati al servizio autonomo di cassa, espletano, in collaborazione col cassiere titolare, i compiti previsti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, e sono responsabili, nello svolgimento delle loro mansioni, di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dall'inadempimento o dal manchevole adempimento dei loro obblighi.

Il personale di cui al presente articolo, in servizio presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, può espletare i compiti d'istituto degli uffici stessi, con esclusione di quelli propri della carriera direttiva, assumendone le relative responsabilità.

Art. 22.

All'onere conseguente all'applicazione degli articoli 13 e seguenti del presente decreto si provvede con un'aliquota delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 3.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 42. — CORAZZINI

TABELLA *A*

AUMENTI DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Carriera	Ruolo	Posti in aumento
Direttiva	dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, con esclusione delle qualifiche dirigenziali . . .	31
Direttiva	dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, con esclusione delle qualifiche dirigenziali . .	1.800
Direttiva	del personale per i servizi meccanografici, con esclusione delle qualifiche dirigenziali	26

Carriera	Ruolo	Posti in aumento
Direttiva	dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - uffici del registro ed ispettorati compartimentali -, con esclusione delle qualifiche dirigenziali	406
Direttiva	dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - conservatorie dei registri immobiliari -, con esclusione delle qualifiche dirigenziali	51
Concetto	dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza	200
Concetto	del personale tecnico dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali	269
Concetto	dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	109
Concetto	dei segretari delle dogane	128
Concetto	dei contabili doganali	231
Concetto	del personale per i servizi meccanografici	245
Concetto	dei cassieri degli uffici registro	750
Concetto	del personale delle conservatorie dei registri immobiliari	123
Esecutiva	del personale addetto agli uffici della Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza (operatori tecnici)	270
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza	300
Esecutiva	del personale tecnico dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali	100
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi erariali	572
Esecutiva	del personale d'archivio dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette	10
Esecutiva	del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	74
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica delle imposte dirette	1.700
Esecutiva	del personale per i servizi meccanografici	140
Esecutiva	del personale dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - conservatorie dei registri immobiliari	59
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - uffici del registro ed uffici IVA	3.200
Ausiliaria	del personale tecnico addetto agli uffici finanziari	70
Ausiliaria	dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali	100
Ausiliaria	del personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette	10
Ausiliaria	del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	26
Ausiliaria	del personale delle dogane	112
Ausiliaria	dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - uffici del registro ed uffici IVA	316
Ausiliaria	dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - conservatorie dei registri immobiliari	50
Operai	dell'amministrazione centrale:	
	— operai specializzati	2
	— operai qualificati	4
	— operai comuni	4
Operai	del magazzino e dell'officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione:	
	— operai specializzati	5
	— operai comuni	6
Operai	delle dogane: operai comuni	19
Operai	dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - uffici del registro ed uffici IVA: operai comuni	45

Il Ministro per le finanze
TANASSI

TABELLA *B*

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
370	Perito chimico capo	4
302 260	Perito chimico principale	18
227 188 160	Perito chimico	18
		40

Ruolo dei contabili dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
370	Contabile capo	3
297 255	Contabile principale	14
218 178 160	Contabile	13
		30

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Ruolo del personale di meccanografia

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
245	Coadiutore meccanografo superiore	33
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	297
		330

Ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
153 133 115	Operaio comune	110

Il Ministro per le finanze
TANASSI

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. **261**.

Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla modifica delle vigenti norme relative al collocamento a riposo dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma è disposto per contingenti annuali in ragione del 20% dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai più anziani di età, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera o categoria di appartenenza. In caso di pari età è collocato a riposo il più anziano per servizio.

Il collocamento a riposo dei contingenti annuali previsti dal comma precedente verrà disposto a partire dal 1° luglio 1976, fatte salve le cessazioni dal servizio, con i benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o per dispensa dal servizio per motivi di salute ovvero per decesso dell'impiegato.

Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei commi che precedono possono essere conferite promozioni solo per anzianità o per concorso.

Art. 2.

In relazione ai collocamenti a riposo già disposti in applicazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ed alle domande presentate ai sensi dell'articolo precedente, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei singoli ruoli con le modalità previste nell'art. 132, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. La riduzione prevista dall'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non può superare in ogni caso il cinque per cento delle dotazioni organiche esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Una diversa percentuale di riduzione, comunque non superiore al 20%, potrà essere determinata, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto dei trasferimenti di competenze e di personale alle regioni, nonché dei programmi di ristrutturazione delle singole amministrazioni.

Resta ferma la deroga già stabilita, per le amministrazioni in essa espressamente indicate, dall'art. 3, comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336 e da successive leggi speciali.

Nulla è innovato per quanto concerne gli enti indicati nell'art. 4 della legge predetta.

La norma di cui al primo comma non si applica ai ruoli del Ministero delle finanze per i quali è stato disposto, con decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, l'aumento delle dotazioni organiche.

Art. 3.

Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dell'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo che precede.

Le amministrazioni e le aziende dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possono mettere a concorso gli ulteriori posti per i quali è prevedibile la disponibilità, prescindendo dall'effettivo collocamento a riposo dei singoli interessati.

Le assunzioni in servizio dei vincitori dei concorsi saranno effettuate, secondo l'ordine di graduatoria, in coincidenza con i collocamenti a riposo previsti dal precedente art. 1 ed a mano a mano che si renderanno vacanti i posti relativi.

In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma potrà essere bandito un nuovo concorso con le medesime modalità.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è abrogato.

Art. 5.

Le domande presentate dopo il 30 giugno 1974, per produrre i loro effetti, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego o avere incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dal 1° luglio 1974 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1974

LEONE

RUMOR — GUI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 44. — CORAZZINI

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. **262**.

Misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Rilevata la necessità e l'urgenza di predisporre misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per esigenze eccezionali di servizio il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di autorizzare, nel corso dell'esercizio finanziario 1974, con proprio decreto motivato e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, il superamento degli importi massimi mensili netti di guadagno individuale, stabiliti dall'art. 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728, in misura non eccedente il cento per cento.

Nel decreto devono essere indicati gli uffici o le categorie di uffici ai quali l'autorizzazione si riferisce ed il periodo di validità della disposizione, che non potrà, comunque, superare i tre mesi.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 1° luglio 1974.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 45. — CORAZZINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1974, n. **263**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili (denaro e titoli di credito) ed immobili (villino con terreno in Gallicano del valore presunto di L. 14.197.357), disposta dal sig. Alberto Bagnoli con testamento olografo del 15 maggio 1968, pubblicato a rogito del notaio avv. Pietro Fea in data 20 ottobre 1972 (n. 547661 di repertorio, n. 11306 di raccolta), registrato a Roma il 6 novembre 1972 (n. 21028 vol. 2581).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 37. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia in Genova della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des assurances de Paris - Vie », in Parigi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia in Genova della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des assurances de Paris - Vie », con sede in Parigi, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia in Genova della compagnia francese di assicurazioni « La Union des assurances de Paris - Vie », con sede in Parigi:

tariffa III R, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (per capitali iniziali non inferiori a L. 5 milioni).

Roma, addì 24 maggio 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(5232)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Approvazione di una clausola particolare d'opzione per convertire alla scadenza, in rendita adeguabile, le prestazioni relative a tariffe non adeguabili, da applicarsi a contratti collettivi o individuali, presentata dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola parti-

colare di opzione per la conversione a scadenza in rendita adeguabile di prestazioni relative a tariffe non adeguabili;

Vista la clausola allegata alla domanda predetta;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato; la clausola particolare di opzione per convertire alla scadenza in rendita adeguabile le prestazioni relative a tariffe vita non adeguabili, da applicarsi a contratti individuali e collettivi, presentata dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste.

Roma, addì 24 maggio 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(5233)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 febbraio 1959, relativo al riconoscimento degli organismi autorizzati a rilasciare i certificati per le acqueviti jugoslave.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che dispone che le acqueviti importate debbano corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, che stabilisce la certificazione occorrente per l'attestazione dei requisiti relativi alle acqueviti di provenienza estera;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1959, con il quale sono stati riconosciuti gli organismi abilitati ad attestare la rispondenza delle acqueviti di provenienza jugoslava ai requisiti prescritti per le acqueviti di produzione nazionale;

Considerato che occorre aggiornare l'elenco degli organismi autorizzati a rilasciare i certificati di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 1959;

Decreta:

Art. 1.

Gli organismi jugoslavi autorizzati a rilasciare i certificati di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 1959 sono i seguenti:

1) Zavod Za Poljoprivrednu Kontrolu - Beograd;

2) Enoloska Stanica - Vrsac;

3) Kmetijski Zavod - Maribor;

4) Institut Za Vocarstvo I Vinogradarstvo - Odjel za vinogradarstvo, Poljoprivredni fakultet - Zagreb;

5) Fitosanitetska Stanica - Vinarski Laboratorij Rijeka;

6) Institut Za Jadranske Kulture - Split;

7) Zavod Za Unapreduvanje Na Lozarstvo I Vinarstvo - Skoplje;

8) Kmetijski Institut - Ljubljana;

9) Poljoprivredni Kombinat « Hercegovina » - Enoloski laboratorij - Mostar;

10) Institut Za Naucna Istrazivanja Tehnoloskog Fakulteta - Odjel za tehnologiju vina - Novi Sad;

11) Institut Za Poljoprivredna Istrazivanja - Pristinà - Enoloska stanica - Prizren.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(5231)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli con effetto dal 14 maggio 1973.

Rilevata la permanenza della causa di intervento per gli stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5331)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della Società Montedison.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della Società Montedison con effetto dal 22 novembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della Società Montedison è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5329)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della Società Montedison.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della Società Montedison con effetto dal 22 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 novembre 1973 e 5 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della Società Montedison è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5330)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli con effetto dal 14 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento per gli stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1974, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 212, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in data 10 febbraio 1973 proposto dal professore ordinario di materie giuridiche Camarda dott. Guido, per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1972, con il quale l'interessato è stato escluso dal concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali bandito il 27 gennaio 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1972.

(5389)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santarcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, il comune di Santarcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 367.526.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2144/M)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Siliqua (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007/M)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Seneghe (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008/M)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009/M)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Illorai (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010/M)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2019/M)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2020/M)

Autorizzazione al comune di Ollastra Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Ollastra Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2022/M)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Mandas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2023/M)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Boroneddu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2024/M)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Malito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.773.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2067/M)

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.311.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2068/M)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.818.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2012/M)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Isili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2013/M)

Autorizzazione al comune di Arzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Arzana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2014/M)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Villanovafranca (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2015/M)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Zerfaliu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2016/M)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Castelsardo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2017/M)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2018/M)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973.

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 311.142.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2048/M)

Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Fara San Martino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.867.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2049/M)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Volturino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.699.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2050/M)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 775.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2051/M)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.069.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2052/M)

Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Trinitapoli (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 473.212.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2053/M)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 98.347.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2054/M)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.443.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2055/M)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Martirano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.967.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2056/M)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 446.284.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2046/M)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.909.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2047/M)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di San Sostene (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.602.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2057/M)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.880.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2058/M)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.218.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2059/M)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.593.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2060/M)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.657.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2061/M)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Carapelle (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.841.184, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2062/M)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Candela (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.861.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2063/M)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Ascoli Satriano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.071.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2064/M)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di San Lucido (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2065/M)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.981.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2066/M)

Autorizzazione al comune di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Novara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.704.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2011/M)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.080.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2021/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ignazio Ciaia », in Fasano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1974 il rag. Giuseppe Zuffianò è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ignazio Ciaia », in Fasano (Brindisi), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Adamo Secondo Nardelli.

(5427)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « S. Antonio », in S. Pancrazio Salentino, in liquidazione ex art. 2544 del codice civile.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1974 il rag. Giuseppe Zuffianò è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « S. Antonio », in S. Pancrazio Salentino (Brindisi), in liquidazione ex art. 2544 codice civile, in sostituzione del dott. Oronzo Retinò.

(5428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 2 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	646,30	646,30	646,50	646,30	650,25	646,20	646,25	646,30	646,80	646,30
Dollaro canadese	664,50	664,50	665 —	664,50	671 —	664,40	664,40	664,50	664,50	664,50
Franco svizzero	215,63	215,63	215,75	215,63	215 —	215,60	215,50	215,63	215,63	215,63
Corona danese	108,15	108,15	108,25	108,15	107,25	108,10	108,15	108,15	108,15	108,15
Corona norvegese	118,75	118,75	119 —	118,75	118,50	118,70	119,05	118,75	118,75	118,75
Corona svedese	148 —	148 —	147,90	148 —	147,50	148,05	147,98	148 —	148 —	148 —
Fiorino olandese	242,90	242,90	242,70	242,90	244,50	242,80	242,80	242,90	242,90	242,90
Franco belga	17,01	17,01	17 —	17,01	17 —	17,02	16,95	17,01	17,01	17,01
Franco francese	134,55	134,55	134,76	134,55	133,15	134,50	134,58	134,55	134,55	134,55
Lira sterlina	1545,40	1545,40	1542 —	1545,40	1546 —	1545,30	1544,75	1545,40	1545,40	1545,40
Marco germanico	255,92	252,92	252,40	255,92	253,50	252,90	252,80	252,92	252,92	252,92
Scellino austriaco	35,435	35,435	35,48	35,435	35,50	35,40	35,45	35,435	35,43	35,43
Escudo portoghese	25,89	25,89	25,45	25,89	26 —	25,85	25,90	25,89	25,89	25,89
Peseta spagnola	11,30	11,30	11,30	11,30	11,36	11,30	11,32	11,30	11,30	11,30
Yen giapponese	2,2670	2,267	2,28	2,2670	2,29	2,26	2,27	2,267	2,28	2,26

Media dei titoli del 2 luglio 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	83,525
Redimibile 3,50 % 1934	98,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,050
» 5 % (Ricostruzione)	86,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,375
» 5 % (Città di Trieste)	82,775
» 5 % (Beni esteri)	83,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,925
» 5,50 % » » 1968-83	84,125
» 5,50 % » » 1969-84	86 —
» 6 % » » 1970-85	88,425
» 6 % » » 1971-86	88,400
» 6 % » » 1972-87	88,425

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,650
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,800
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1974

Valuta	
Dollaro USA	646,275
Dollaro canadese	664,45
Franco svizzero	215,565
Corona danese	108,15
Corona norvegese	118,90
Corona svedese	147,99
Fiorino olandese	242,85
Franco belga	16,98
Franco francese	134,565
Lira sterlina	1545,075
Marco germanico	252,86
Scellino austriaco	35,442
Escudo portoghese	25,895
Peseta spagnola	11,31
Yen giapponese	2,268

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 3 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	644,50	644,50	644,25	644,50	650,25	644,50	644 —	644,50	644,50	644,50
Dollaro canadese	662,20	662,20	662,50	662,20	671 —	662,15	661,75	662,20	662,20	662,20
Franco svizzero	217,05	217,05	217 —	217,05	215 —	217,10	216,76	217,05	217,05	217,05
Corona danese	108,69	108,69	108,75	108,69	107,25	108,65	108,85	108,69	108,69	108,69
Corona norvegese	119,34	119,34	119,50	119,34	118,50	119,30	119,30	119,34	119,34	119,34
Corona svedese	147,35	147,35	147,80	147,35	147,50	147,30	147,40	147,35	147,35	147,35
Fiorino olandese	243,45	243,45	244 —	243,45	244,50	243,40	243,50	243,45	243,45	243,45
Franco belga	16,985	16,985	17 —	16,985	17 —	16,95	16,95	16,985	16,98	16,98
Franco francese	134,35	134,35	134,10	134,35	133,15	134,30	134,55	134,35	134,35	134,35
Lira sterlina	1546 —	1546 —	1546 —	1546 —	1546 —	1546,10	1546 —	1546 —	1546 —	1546 —
Marco germanico	253,86	253,86	254 —	253,86	253,50	253,85	253,62	253,86	253,86	253,86
Scellino austriaco	35,505	35,505	35,50	35,505	35,50	35,50	35,60	35,505	35,50	35,50
Escudo portoghese	25,865	25,865	25,90	25,865	26 —	25,85	26,80	25,865	25,86	25,86
Peseta spagnola	11,285	11,285	11,25	11,285	11,36	11,28	11,29	11,285	11,28	11,28
Yen giapponese	2,259	2,259	2,27	2,259	2,29	2,25	2,2540	2,259	2,25	2,25

Media dei titoli del 3 luglio 1974

Rendita 5 % 1935	82,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,350
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,425
» 5 % (Ricostruzione)	86,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,375
» 5 % (Città di Trieste)	83,250
» 5 % (Beni esteri)	83,350
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,150
» 5,50 % » » 1969-84	86,425
» 6 % » » 1970-85	88,950
» 6 % » » 1971-86	88,550
» 6 % » » 1972-87	88,550
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,450
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,450
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,650
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,935
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1974

Dollaro USA	644,45
Dollaro canadese	661,975
Franco svizzero	216,905
Corona danese	108,77
Corona norvegese	119,32
Corona svedese	147,375
Fiorino olandese	243,475
Franco belga	16,967
Franco francese	134,45
Lira sterlina	1546 —
Marco germanico	253,74
Scellino austriaco	35,552
Escudo portoghese	25,832
Peseta spagnola	11,287
Yen giapponese	2,256

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 197, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 19 agosto 1969 dalla sig.ra Serafin Teodolinda, avverso il decreto ministeriale n. 5599-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4992)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 208, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 13 maggio 1969 dalla sig.ra Franetic Maria, avverso il decreto ministeriale n. 6404-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4994)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 194, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dalla sig.ra Savli Anna, avverso il decreto ministeriale n. 7015-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(4997)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 209, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dal sig. Visnjevec Anton, avverso il decreto ministeriale n. 5366-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4996)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1974

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1974 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 maggio 1974			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1973			19.222		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extratributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	5.043.572			
	residui	8.4.272			
	Totale		5.943.844		
Accensione di prestiti	competenza	287.984			
	residui	185			
	Totale		288.169		
Spese correnti	competenza			5.398.072	
	residui			647.868	
	Totale				6.045.940
Spese in conto capitale	competenza			656.310	
	residui			436.124	
	Totale				1.092.434
Rimborso di prestiti	competenza			290.901	
	residui			4.598	
	Totale				295.499
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		8.994.356		6.534.717	
Conti correnti		14.866.055		15.539.143	
Incassi da regolare		5.036.092		5.024.456	
Altre gestioni		10.213.568		9.352.138	
	Totale		39.110.071		36.450.454
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		174.498		213.864	
Pagamenti da regolare		450.604		751.930	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.996.283		1.273.483	
Altri crediti		8.724.124		10.547.131	
	Totale		11.345.509		12.786.408
	Totale complessivo		56.706.815		56.670.735
Fondo di cassa al 31 maggio 1974			—		36.080
	Totale a pareggio		56.706.815		56.706.815

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1974 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		36.080	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	41.288		
Pagamenti da regolare	867.961		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	1.277.818		
Altri crediti	5.212.511		
Totale crediti		7.399.578	
In complesso			7.435.658
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	16.325.935		
Conti correnti	4.145.523		
Incassi da regolare	439.456		
Altre gestioni	1.808.260		
Totale debiti			22.719.174
Situazione del Tesoro (passività)			15.283.516

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1974 L. 293.286 milioni.

Il primo dirigente: D'URSO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(5541)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1974

ATTIVO

Oro	L.		1 804 287 662 898
Cassa	»		137 156 257 808
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	98.708.059.703	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			98 708 059 703
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.162.133.307.786	
— a scadenza fissa	»	1.104.298.084.000	
			2 266 431 391 786
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		5.197 833 487
Ufficio italiano cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	507.592.686.540	
— conti speciali	»	6.280.339.333.642	
			6 787 932 020 182
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339 000 000 000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1 153 448 381 947
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2 899 579 849 410
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		658 266 774 529
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		7 493 672 971 171
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	307.084.135.154	
— altre attività	»	216.247.675.048	
			523 331 810 202
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		298 941 451 634
Spese dell'esercizio	»		51 117 810 502
			24.517.072.275.260
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		536 847 455 069
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.905.892.035.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.992.384.525.500	
— altri	»	7.919.194.458.760	
			16 817 471 020 178
Depositari di titoli e valori	L.		623 982 540
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446 216
TOTALE	L.		41.874.174.179.263

PASSIVO

Circolazione	L.		9 557 139 461 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		91 606 578 793
Depositi in conto corrente liberi	»		95 937 674 326
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000 330 000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	6 383 987 087 071	
— altri	»	759 513 668	
			6 384 746 600 739
Depositi in valuta estera			
— per conto U.I.C	L.	5 661 895 743 700	
— altri	»	4 944 743 292	
			5 666 840 486 992
Conti dell'estero in lire			
— per conto U.I.C	L.	618 443 589 942	
— altri	»	50 849 108 305	
			669 292 698 247
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		174 803 009 790
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		19 997 772 763
Fondi diversi accantonati	»		815 707 659 724
Partite varie passive	»		909 833 881 240
Capitale sociale	L.	300 000 000	
Fondo di riserva ordinario	»	35 103 107 479	
Fondo di riserva straordinario	»	33 895 735 915	
			69 298 843 394
Rendite dell'esercizio	L.		60 867 478.252
			24.517 072.275.260
Impegni	L.		536.847 455 069
Depositanti	»		16.817.471 020 178
Titoli e valori presso terzi	»		623 982 540
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159 446 216
TOTALE	L.		41.874.174.179.263

(5542)

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto interministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 64, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 prima menzionato;
Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1973, registro n. 12 Trasporti, foglio n. 310, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, ad otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Benvenuto dott. Silvio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Rinaldi prof. Giuseppe, incaricato di scienze delle costruzioni nell'Università di Bari;
Giannoni prof. Ubaldo, incaricato di topografia e cartografia nell'Università di Roma;
Rempicci ing. Giorgio, dirigente generale a riposo della Direzione generale aviazione civile;
Sodini ing. Luigi, dirigente generale a riposo della Direzione generale suddetta.

Segretario:

Londei dott. Aldo, ispettore principale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale menzionata.

Alla commissione vengono aggregati in qualità di membri aggiunti per le prove di lingua straniera, i sottoindicati professori dell'Università di Roma:

Derrick Plant, incaricato di lingua inglese;
Mario Mormile, incaricato di lingua francese;
Pietro Ventriglia, incaricato di lingua spagnola.

A chi spetta verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, della legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 400.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1974
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 230

(4944)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a ventotto posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato al personale di ruolo delle corrispondenti carriere delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1972, registro n. 10 Trasporti, foglio n. 335, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a ventotto posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato al personale di ruolo delle corrispondenti carriere delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 prima menzionato;
Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1973, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 211, con il quale è stata nominata la relativa commissione esaminatrice che comprende in qualità di membro, il dott. Giuseppe Sitajolo, ex ispettore capo nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile;
Vista la comunicazione n. 0030 del 28 febbraio 1974 con la quale il predetto funzionario ha declinato l'incarico di membro della commissione per il concorso indicato;
Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua immediata sostituzione nell'incarico stesso;

Decreta:

Articolo unico

Il dirigente generale dott. Giuseppe Sitajolo è sostituito nell'incarico di cui alle premesse dal dott. Sergio Patota, primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 307

(4945)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tubista per caldaie ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12 del 27 marzo 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1973, registro n. 78 Difesa, foglio n. 377, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tubista per caldaie » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(5163)

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla scuola dell'arte della medaglia « G. Romagnoli » e conferimento di premi per l'anno scolastico 1974-75.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1974-75.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte che, a giudizio del consiglio della scuola dell'arte della medaglia, sia ritenuto sufficiente ai fini della preparazione nella plastica e nella figura, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 250.000 che, su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1974-75, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, sarà messo a concorso un premio di L. 400.000 che, sempre su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione all'inizio dell'anno scolastico 1974-75, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della scuola, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione IV) entro il 30 settembre c.a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » (palazzo della Zecca, via Principe Umberto, 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il consiglio direttivo della scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla scuola suddetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'ambasciata del paese di origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi ritenuti meritevoli dal consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi, di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla scuola senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 21 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5160)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741780)